UWC ADRIATIC
COLLEGIO DEL MONDO UNITO DELL'ADRIATICO O.N.L.U.S.

DETERMINA 80 / A.A. 2025 - 2026

OGGETTO: AFFIDAMENTO ANNUALE PER SEDUTE DI PSICOTERAPIA EFFETTUATE IN FAVORE DEGLI STUDENTI DEL COLLEGIO DEL MONDO UNITO DELL'ADRIATICO ONLUS NEL CORSO DELL'A.A. 2025-2026. CIG: BA2939C837

PREMESSO che il Collegio Mondo Unito dell'Adriatico ONLUS (di seguito Collegio) è una Fondazione facente parte del movimento internazionale dei Collegi del Mondo Unito, che si propone di "unire i popoli, le nazioni e le culture per la pace e il futuro sostenibile attraverso l'istruzione", che ospita circa 185 studenti internazionali all'anno su base residenziale;

VISTO che durante l'anno accademico la coordinatrice del benessere psicofisico degli studenti riferisce i ragazzi che ne hanno necessità ad alcuni professionisti nel campo della psichiatria, della psicologia e della psicoterapia, individuati in base alle loro competenze nonchè alla capacità di relazionarsi con gli studenti in lingua inglese, e che esercitano la libera professione nelle vicinanze della sede del Collegio a Duino;

CONSIDERATO che il dott. Marco Iacono, psicologo e psicoterapeuta, con sede in Via Cesare Balbo, 4 – Trieste, iscritto all'Albo Fornitori del Collegio, ha effettuato durante il secondo semestre dell'a.a. 2025-2026 un ciclo di 40 colloqui di psicoterapia in favore di diversi studenti del Collegio nel corso del corrente anno accademico e che al momento il percorso terapeutico può ritenersi concluso;

VISTI gli l'articoli 48, 49 e 50 comma 1 lettera a) e b) del D. Lgs. 36/2023 noto come Codice dei Contratti Pubblici;

VISTO il Regolamento per gli acquisti sotto soglia comunitaria di lavori, servizi e forniture approvato dal Consiglio di Amministrazione del Collegio, il cui articolo 3 punto 3) prevede che gli affidamenti fino ad euro 5.000,00 (Euro cinquemila,00) prescindano dalla richiesta di due preventivi;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

APPURATO:

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

VERIFICATO che il costo complessivo della prestazione effettuata dall'operatore economico dott. Marco Iacono nel corso del II semestre dell'a.a. 2025/2026, ammonta a complessivi Euro 4.500,00 +2% (IVA esente) e che il prezzo del servizio ai sensi dell'art. 10 c.1 n. 18 del DPR 633/72 e s.m.i., risulta congruo ed in linea con i prezzi di mercato;

DATO ATTO che la fornitura può essere affidata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) e b) del D. Lgs. 36/2023 e che, in considerazione del limitato importo, non vi è l'obbligo di procedere ad affidamento per il tramite di piattaforma telematica di e-procurement;

DATO ATTO in particolare che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

DATO ATTO che al presente affidamento è stato assegnato il seguente codice CIG: **BA2AD27C5D**
ACCERTATO che la spesa per il presente acquisto è stata prevista sotto la voce di bilancio "Collaboratori sanitari" del Bilancio di previsione del Collegio per l'anno finanziario 2025-2026;

IL RETTORE

VISTI gli l'articoli 18, comma primo, 48, 49 e 50 comma 1 lettera a) e b) del D. Lgs. 36/2023 noto come Codice dei Contratti Pubblici;

VISTO il "Regolamento per gli acquisti sotto soglia comunitaria di lavori, servizi e forniture", approvato dal Consiglio di Amministrazione del Collegio in data 30.11.2018;

VISTO l'articolo 9 dello Statuto del Collegio

DETERMINA

1) DI AFFIDARE ai sensi dell'art. 50 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 al dott. Marco Iacono, psicologo e psicoterapeuta, con sede in via Balbo 4 – Trieste, PIVA 01086530324 l'esecuzione del servizio indicato in oggetto per l'importo complessivo di Euro 4.208,00 (IVA esente)
2) DI DISPORRE la nomina del RUP per l'affidamento nella persona della dott.ssa Veronika Sancin, mentre il Responsabile dell'esecuzione viene individuato nella persona della Deputy Head Pastoral;
3) DI DARE ATTO che dalla documentazione in atti, per la persona sopra designata, non risultano sussistere cause di incompatibilità e di conflitto di interessi in conformità alla disciplina vigente in materia;
4) Di eseguire il pagamento delle relative fatture tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato dal fornitore.
5) DI DISPORRE, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito istituzionale del Collegio.

Duino 28. 01. 26

Il Rettore
Responsabile del Progetto
KHALID EL-METAAL
Khalid El-Metaal
Rettore